

Sentenze Consorzio Lido dei Pini "Lupetta"

30 gennaio 2009 (allegato 1)

Decisione del Consiglio Stato, in sede giurisdizionale, n. 3739/09 sul ricorso del Consorzio avverso la Regione Lazio, nella quale, tra l'altro, si afferma *"che è indubbia la qualità di ente pubblico del Consorzio appellante"* (punto 19.) e che *"il Consorzio appellante è per definizione obbligatorio e ciò testimonia in modo incontrovertibile come allo stesso sia affidata la gestione di strade vicinali di uso pubblico"*.

20 luglio 2011 (allegato 2)

Sentenza del Tribunale di Velletri, nella causa di primo grado tra Consorziati (Attori) ed il Consorzio (Convenuto), di cui si riportano alcuni stralci, ... (pag. 5) *"Inoltre, il Comune di Ardea ha espressamente riconosciuto nella sua deliberazione del 18 novembre 2009 presente agli atti come allegato 3/1 che 'alcune delle strade consortili sono sempre state accessibili anche ai non soci' (i problemi ivi prospettati in ordine al riconoscimento quale consorzio obbligatorio di parte convenuta concernono fondamentalmente il contenuto dello Statuto, profilo che non è oggetto del presente giudizio, e la sua forma giuridica, peraltro già esaminata dal Consiglio di Stato ...). Inoltre, la stessa pubblica amministrazione con delibera di giunta n. 2 del 16 gennaio 1995 ha classificato le strade del Consorzio 'di uso pubblico' e con delibera del Commissario Straordinario n. 63 del 9 aprile 2004 ha qualificato comunali circa la metà delle strade del Consorzio (come riferito in citazione dagli attori)."*

... (pag. 6) *"La qualificazione di una strada come vicinale pubblica dipende, oltre che dalla non appartenenza allo Stato ovvero ad altro ente pubblico territoriale, dal fatto che si tratti di strada oggetto di proprietà privata e gravata da servitù di uso pubblico in favore di una collettività, a nulla rilevando l'inserimento negli elenchi amministrativi, che ha carattere meramente dichiarativo (Cfr. Cass. N. 1231 del 17 aprile 1972). Infatti, l'iscrizione di una strada nell'elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico non ha natura costitutiva e portata assoluta, ma riveste funzione puramente dichiarativa della pretesa del Comune, ponendo una semplice presunzione di pubblicità dell'uso, superabile con la prova contraria della natura della strada e dell'inesistenza di un diritto di godimento da parte della collettività (Cfr. Cass. S.U. n. 1624 del 27 gennaio 2010).*

... *"Se ne ricava che le strade de quibus sono private, ancorché assoggettate di fatto e per riconoscimento del Comune di Ardea a pubblico passaggio. Parte convenuta deve, quindi, essere considerata un consorzio obbligatorio costituito, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 126 del 12 febbraio 1958 e del D.L.L. Del 1° settembre 1918 n. 1446, per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico."*

15 gennaio 2013 (allegati 3 e 4)

Ordinanze della Corte Suprema di Cassazione n. 2598-13 e n. 2599-13, sul ricorso del Consorzio avverso un Consorziato, con rinvio al giudice tributario (Commissione Tributaria Provinciale) per competenza giurisdizionale, di cui si riportano alcuni stralci, ... (punto 2.) *"... Infatti, contrariamente a quanto viene adombrato dalla parte controricorrente, il Consorzio Lido dei Pini Lupetta non è un ente di diritto privato, in quanto il Consiglio di Stato nella sentenza n. 3739 del 12 giugno 2009 dichiara che "è indubbia la qualità di ente pubblico" del predetto Consorzio alla luce dell'articolo 14 della legge 12 febbraio 1958, n. 126 il quale dispone che "La costituzione dei consorzi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446, per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico, anche se rientranti nei comprensori di bonifica è, obbligatoria": e il massimo organo della giurisdizione amministrativa ne conclude che Il Consorzio Lido dei Pini Lupetta "è per definizione obbligatorio e ciò testimonia in modo incontrovertibile come allo stesso sia affidata la gestione di strade vicinali di uso pubblico" .*

15 gennaio 2014 (allegato 5)

Sentenza n. 1584/13/14 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, sul ricorso del Comune di Ardea avverso cartella di pagamento del contributo consortile, respinto dalla Commissione, in quanto *"Il Comune di Ardea è di diritto inserito nel Consorzio e come tale è soggetto al pagamento dei contributi consortili. Il Consorzio oltretutto è preesistente alla fondazione del Comune e pertanto non era sconosciuto agli organi del nuovo comune, per cui tutte le eccezioni sulla sua mancata esistenza sono prive di pregio. La Giunta Comunale, peraltro, aveva nell'anno 2011 approvato uno schema di Convenzione con il Consorzio..."*.

10 giugno 2014 (allegati, 6, 7, 8, 9 e 10)

Sentenze n. 14634, 14635, 14639, 14640 e 14641 – 51-14, della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, su ricorsi di Consorziati avverso cartelle di pagamento del contributo consortile, respinti dalla Commissione in quanto infondati e pertanto da respingere, di cui si riportano alcuni stralci.

... (pag. 4) *"Lo Statuto consortile, nell' intestazione, reca esplicitamente l' indicazione che "il Consorzio è obbligatorio ai sensi dell' art. 14 della legge 12 febbraio 1958 n.126"*.

Tutto ciò considerato, ed anche alla luce della circostanza che le funzioni consortili in materia di manutenzione e sistemazione delle strade vicinali (alcune delle quali di fatto aperte da anni all'uso pubblico, come emerge da un passo della nota del Comune di Ardea del 16.11.2009) sono di interesse pubblico, deve ritenersi indubbia la natura di ente pubblico non economico del Consorzio in esame, come peraltro espressamente affermato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 3739 del 2009.

In fattispecie analoga a quella considerata, relativa ad altro consorzio costituito per la manutenzione, la sistemazione e la ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 1 settembre 1918, n. 1446, la Corte di Cassazione ha rilevato che " l' art. 7 di tale decreto prevede che "i contributi degli utenti si esigono nei modi e con i privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette, mediante ruoli compilati in base al piano di ripartizione approvato dal consiglio comunale" e che "il contributo costituisce onere reale del fondo".

La L. 12 febbraio 1958, n. 126, art. 14, ha poi stabilito che la costituzione dei consorzi previsti dal citato D. L. Lgt., per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico, anche se rientranti nei comprensori di bonifica, è obbligatoria. Da tale quadro normativo deriva la indubbia natura tributaria dei contributi spettanti ai consorzi stradali obbligatori (come a quelli dovuti ai consorzi di bonifica), imposti ai proprietari per le spese relative all'attività per la quale sono obbligatoriamente costituiti: e da ciò consegue ulteriormente la devoluzione alla giurisdizione del giudice tributario delle relative controversie, insorte dopo il 1 gennaio 2002, in applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, nel testo modificato dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12, il quale ha esteso la giurisdizione tributaria a tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie" (Cass., SSUU, 6 maggio 2013, n. 10403, rv. 625969).

L'adesione al Consorzio in esame è dunque obbligatoria e discende dalla qualità di proprietari (o aventi causa) di unità immobiliari comprese nel territorio consortile; la/il ricorrente, al riguardo, non ha indicato né comprovato di non essere proprietaria/o di tali unità immobiliari ed è quindi tenuta/o al pagamento del contributo consortile a favore del Consorzio Lido dei Pini Lupetta."

30 novembre 2016 (allegato 11)

Sentenza n. 28776/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, sul ricorso di un Consorziato avverso cartella di pagamento contributo consortile, respinto dalla Commissione, di cui si riporta uno stralcio. ... (punto 4.) *"In diritto, il Consorzio, ..., non solo ha dato prova della sua natura e della sua potestà impositiva, ma ha anche evidenziato come l'adesione sia obbligatoria e quindi non necessita di alcun atto di volontà del proprietario ..."*.